



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI  
MILANO**

**INDICAZIONI E DIRETTIVE PER I SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA**

Direttiva n. 1/2017

Prot. Inf. n. 605/2017

**OGGETTO: elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 162 comma 4 bis del codice di procedura penale, come introdotto dalla legge 23.6.2017 n. 103**

Il prossimo **3 agosto 2017** entrerà in vigore la legge n. 103 del 23 giugno 2017 che contiene incisive modifiche delle norme penali sostanziali e processuali, tra cui, per quanto di interesse in questa sede, l'introduzione del nuovo comma 4 bis dell'articolo 162 del codice di procedura penale.

Il comma 4 bis dell'art. 162 del codice di procedura penale dispone :

***“l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario”.***

Per quanto allo stato non vi siano interpretazioni univoche della norma, rilevato comunque che l'identificazione dell'indagato (con informazione puntuale sul reato per cui è stato avviato il procedimento penale) e la conseguente elezione di domicilio (nonché le successive notificazioni, da attuare preferibilmente a mani dell'imputato stesso), sono attività della massima importanza, da svolgere in modo corretto per non vanificare le indagini, il procedimento ed il concetto stesso di giustizia e di giurisdizione, si ritiene, prudenzialmente, di indicare quanto segue:

- premesso che:
  - il verbale di identificazione dell'indagato va redatto riportando i dati di un documento di identità o altro equipollente e, in caso di stranieri, indicando il codice CUI;
  - che è necessario distinguere tra dichiarazione di domicilio ed elezione di domicilio in quanto con la dichiarazione di domicilio si indica un luogo (casa di abitazione o sede di lavoro) ove ricevere le notifiche ex art. 157 c.p.p. (comunicazione della propria residenza o abituale dimora), mentre l'elezione di domicilio per le notificazioni è una manifestazione di volontà che implica la designazione da parte dell'indagato di un domiciliatario (difensore o terza persona) che riceverà gli atti e li terrà a sua disposizione ;
  - che solo ove vi sia stata una elezione di domicilio in relazione ad un procedimento ben individuato, con indicazione delle norme di legge che

- si assumono violate, della data e del luogo del fatto, il processo penale instaurato potrà continuare anche in assenza dell'imputato;
- che se la persona invitata a eleggere domicilio e destinataria degli avvertimenti di cui all'art. 161 c.p.p. è uno straniero deve essere puntualmente seguito l'art. 143 c.p.p. (introdotto dal D.Lvo 4.3.2014 n. 32 in attuazione della Direttiva Europea n.2010/64 sul diritto alla interpretazione e alla traduzione degli atti nei procedimenti penali) per cui, quando la conoscenza della lingua italiana non è positivamente accertata, lo straniero ha diritto ad essere assistito da un interprete; l'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il Giudice, il Pubblico Ministero, l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare (art.143 co 5 c.p.p.) e pertanto va sempre designato sin dal primo atto un interprete con nomina di ausiliario di P.G. ai sensi dell'art. 348 u.co. c.p.p.e nel verbale va dato atto che alle operazioni ha partecipato l'interprete e che l'atto è stato dallo stesso integralmente tradotto all'imputato;
  - allo straniero va spiegato che deve necessariamente dichiarare ovvero eleggere domicilio in Italia, essendo il domicilio all'estero inidoneo;
  - **qualora la persona sottoposta ad indagini (italiana o straniera) voglia eleggere domicilio presso il difensore d'ufficio, identificato in base agli elenchi predisposti dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà essere interpellato immediatamente dalla Polizia Giudiziaria procedente – tramite telefono o altro mezzo idoneo – perchè esprima l'assenso ad essere domiciliatario, assenso del quale si dovrà dare atto nello stesso verbale;**
  - **nel caso in cui il difensore non presti l'assenso, ovvero risulti impossibile contattarlo, la Polizia Giudiziaria comunicherà all'indagato l'inefficacia della elezione di domicilio, invitandolo a eleggere un diverso domicilio idoneo, avvisandolo che in caso di rifiuto o di dichiarazione insufficiente o inidonea la notifica verrà comunque effettuata presso il difensore ai sensi dell'articolo 161 comma 4 del codice di procedura penale.**

**Dovrà quindi evitarsi una elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio a meno che non si sia riusciti a contattarlo e si sia acquisito il suo consenso a ricevere le notificazioni.**

**Solo in quest'ultimo caso si darà atto nel verbale di identificazione del contatto con il difensore e dell'assenso prestato.**

**Nel caso invece di contatto impossibile ovvero di rifiuto da parte del difensore, non è necessario darne menzione nel verbale, trattandosi di attività non utile e priva di effetti.**

Può essere utile, infine, rammentare che se l'identificazione e l'invito ad eleggere domicilio sono precedenti rispetto all'iscrizione della notizia di reato:

- a. è opportuno provvedere all'adempimento nel modo sopra indicato in tutti i casi in cui si prospettino elementi di reità a carico della persona: la valutazione va effettuata sulla base di tutte le circostanze conosciute, tenendo presente che,

se la persona dovesse rendersi irreperibile senza aver avuto conoscenza che si procede nei suoi confronti per uno specifico reato, non sarà possibile celebrare un processo nei suoi confronti in sua assenza;

- b. in tutti i casi di incertezza sulla qualificazione giuridica, ovvero in casi gravi o delicati la valutazione potrà essere effettuata anche sulla base delle indicazioni fornite dal P.M.;
- c. particolare attenzione deve essere riservata alle situazioni gravi e/o delicate, ad esempio in materia di violenza di genere, evitando di far conoscere al potenziale aggressore l'esistenza del procedimento se non dopo aver concordato con il PM l'attività operativa e l'adozione di misure a tutela della parte offesa.

Se l'identificazione e l'invito ad eleggere domicilio sono successive all'iscrizione della notizia di reato la P.G. procederà su delega del P.M. titolare del procedimento e nel verbale di identificazione sarà opportuno riportare, oltre alle norme violate, il numero di procedimento e il nome del P.M. delegante.

**Si allega il nuovo modulo di identificazione ed elezione di domicilio da utilizzare nei confronti di persone minorenni sottoposte ad indagini** (reperibile anche sul sito [www.procmin.milano.giustizia.it](http://www.procmin.milano.giustizia.it)).

**Milano, 31 luglio 2017**

**Il Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale per i minorenni di Milano  
Ciro CASCONE**